



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA

IN

CASSA RURALE VAL DI NON - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA

REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 2501-TER COD. CIV.

Gli organi amministrativi di Cassa Rurale Val di Non - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa (la "**Banca Incorporante**") e di Cassa Rurale Rotaliana e Giovo - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa (la "**Banca Incorporanda**") e, insieme alla Banca Incorporante, le "**Banche**") hanno redatto, ai sensi dell'art. 2501-ter, cod. civ., il presente Progetto di Fusione (il "**Progetto di Fusione**").

La finalità del Progetto di Fusione è quella di descrivere l'operazione di fusione (la "**Fusione**"), che dovrà essere approvata dalle assemblee delle singole Banche.

A seguito del perfezionamento dell'operazione di Fusione, la denominazione dell'Incorporante sarà "**Cassa Rurale Val di Non - Rotaliana e Giovo - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa**".

1. Tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle banche partecipanti alla Fusione

Incorporante:

Denominazione: Cassa Rurale Val di Non - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa.

Sede Legale: Cles (TN), Via Marconi 58

Registro delle Imprese n. 00104570221

Partita IVA: 02529020220

Incorporanda:

Denominazione: Cassa Rurale Rotaliana e Giovo - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa

Sede Legale: Mezzolombardo (TN), Corso del popolo, 22

Registro delle Imprese n. 00158680223

Partita IVA: 02529020220

2. Statuto della Banca Incorporante

Lo Statuto Sociale sarà quello della Banca Incorporante con l'inserimento delle modifiche di seguito evidenziate.

Articolo 1 - Denominazione. Scopo Mutualistico. La disposizione è stata modificata, riportando la nuova denominazione della Banca Incorporante a seguito della fusione e richiamando i riferimenti alla Fusione per incorporazione della Banca Incorporanda.

Articolo 26 - Convocazione dell'assemblea. Nel secondo comma è stato espunto il riferimento alla pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "Il Trentino", in quanto testata non più esistente, ed aggiunto il riferimento al quotidiano "Corriere della Sera".

Articolo 34 - Composizione del consiglio di amministrazione. Il primo comma è stato modificato con la previsione della nomina assembleare del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 40 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il secondo comma è stato integrato di un ulteriore capoverso che introduce la possibilità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione in modalità video o teleconferenza.

Articolo 44 - Composizione e funzionamento del comitato esecutivo. Nel primo comma il numero dei componenti del Comitato Esecutivo viene stabilito in misura variabile da tre a cinque (in precedenza previsto in misura fissa pari a cinque).

Articolo 56 - Disposizioni transitorie. L'articolo viene modificato e conformato agli accordi intercorsi tra la Banca Incorporante e la Banca Incorporanda con riferimento, sia alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo durante il mandato in corso alla data di efficacia della Fusione, sia alla provenienza degli amministratori e dei componenti del Comitato Esecutivo (oltre che del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente non Vicario del Consiglio di Amministrazione).

Lo Statuto, così modificato ed integrato, sarà adottato dall'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a deliberare in ordine alla Fusione e sarà vigente a partire dalla data di efficacia della stessa.

Il testo dello Statuto, contenente le modifiche e le integrazioni di cui sopra, è allegato al presente Progetto di Fusione *sub* Allegato n. 1.

3. Rapporto di cambio, eventuale conguaglio e modalità di assegnazione delle azioni della Banca Incorporante

Il rapporto di cambio delle azioni delle Banche viene determinato alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni delle Banche, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuità delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio. Tale scelta è motivata dal fatto che: a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci delle Banche; b) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio cooperatore.

In ragione di ciò, tenuto conto che il capitale sociale: i) della Banca Incorporanda è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 2,58, e ii) della Banca Incorporante è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 2,58, ai soci della Banca Incorporanda, per ogni azione posseduta, verrà assegnata 1 (una) azione di nuova emissione del valore nominale di euro 2,58 della Banca Incorporante.

Eventuali resti saranno appostati in una riserva per sovrapprezzo di emissione azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio, ai fini della restituzione del corrispondente importo, unitamente al valore nominale delle azioni possedute, in caso di scioglimento del rapporto sociale. Non sono quindi previsti conguagli in denaro.

4. Data a decorrere dalla quale le azioni partecipano agli utili

In conformità con quanto stabilito dall'art. 2504-*bis*, comma 3, cod. civ., le azioni della Banca Incorporante, che saranno emesse per essere assegnate in concambio ai soci della Banca Incorporanda, avranno quale data di godimento la data di efficacia della Fusione e attribuiranno ai loro possessori diritti identici a quelli spettanti ai possessori di azioni della Banca Incorporante in circolazione al momento della loro emissione.

5. Data di efficacia della Fusione e data a decorrere dalla quale le operazioni delle Banche partecipanti alla Fusione saranno imputate al bilancio della Banca Incorporante

A norma dell'art. 2504-*bis*, comma 2, cod. civ., le Banche, compatibilmente con le tempistiche normative, stimano che la Fusione possa acquisire efficacia giuridica a partire dal 1° luglio 2022.

Gli effetti contabili e fiscali della Fusione decorreranno dalla data di inizio dell'esercizio in cui la Fusione avrà acquisito efficacia.

Ne consegue che, per quanto concerne in particolare l'effetto a cui si riferisce l'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 6), cod. civ., le operazioni effettuate dalle Banche saranno imputate al bilancio della Banca Incorporante a decorrere dall'inizio dell'esercizio in corso alla data di efficacia.

6. Eventuali trattamenti riservati a particolari categorie di soci ovvero ai possessori di titoli diversi dalle azioni/quote

Né la Banca Incorporante né la Banca Incorporanda hanno emesso titoli, diversi da azioni e quote, cui possa essere riservato, nel contesto della Fusione, un trattamento particolare. Parimenti non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

7. Vantaggi particolari eventualmente previsti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Banche

La prospettata operazione di Fusione non contempla il riconoscimento di particolari vantaggi a beneficio degli amministratori delle Banche.

8. Relazione dell'organo amministrativo

La relazione redatta dai Consigli di Amministrazione delle Banche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quinquies, cod. civ., verrà depositata in copia presso le sedi delle medesime Banche, ovvero pubblicata sul sito internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione, a norma dell'art. 2501-septies, cod. civ.

Allegati: 1. Statuto Sociale

CASSA RURALE VAL DI NON – BCC
Società Cooperativa
IL PRESIDENTE
Silvio Mucchi
(documento firmato digitalmente)

Cles, 11 marzo 2022